



CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI "SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE LINGUE 8-9-10 marzo 2018"- PROGETTO A COFINANZIAMENTO FSE DENOMINATO "AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO "TRENTINO TRILINGUE"

Sviluppo delle risorse professionali e predisposizione di strumenti di apprendimento e valutazione " (CUP C79J15000600001 – codice progetto 2015_3_1034_IP.01)"

- Art. 1 Oggetto dell'appalto.
- Art. 2 Descrizione del servizio e condizioni di espletamento delle attività.
- Art. 3 Obblighi a carico dell'appaltatore.
- Art. 4 Risorse professionali per l'espletamento del servizio.
- Art. 5 Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi.
- Art. 6 Documenti che fanno parte del contratto.
- Art. 7 Durata del Contratto.
- Art. 8 Importo del contratto.
- Art. 9 Direttore dell'esecuzione del contratto.
- Art. 10 Avvio dell'esecuzione del contratto.
- Art. 11 Sospensione dell'esecuzione del contratto.
- Art. 12 Modifica del contratto durante il periodo di validità.
- Art. 13 Modalità di pagamento e fatturazione del compenso.
- Art. 14 Controlli sull'esecuzione del contratto.
- Art. 15 Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore.
- Art. 16 Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto.
- Art. 17 Subappalto.
- Art. 18 Tutela dei lavoratori.
- Art. 19 Condizioni economico-normative da applicare al personale dipendente ed ai soci lavoratori impiegati nell'appalto.
- Art. 20 Imposizione di manodopera in caso di cambio appalto.
- Art. 21 Sicurezza.
- Art. 22 Elezione di domicilio dell'appaltatore.
- Art. 23 Proprietà dei prodotti.
- Art. 24 Trattamento dei dati personali.
- Art. 25 Garanzia definitiva.
- Art. 26 Obblighi assicurativi.

- Art. 27 Penali.
 - Art. 28 Risoluzione del contratto.
 - Art. 29 Recesso.
 - Art. 30 Definizione delle controversie.
 - Art. 31 Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
 - Art. 32 Obblighi in materia di legalità.
 - Art. 33 Spese contrattuali.
 - Art. 34 Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip.
 - Art. 35 Disposizioni anticorruzione.
 - Art. 36 Norma di chiusura.
-

PREMESSA

Nell'ambito del "*Piano Straordinario di legislatura per l'apprendimento delle lingue comunitarie - Trentino Trilingue*" (approvato con deliberazione della Giunta Provinciale di Trento 24 gennaio 2014, n. 21) - piano orientato all'avvio e allo sviluppo di specifiche azioni e interventi di riferimento per il sistema scolastico e i settori della cultura, del turismo e dell'informazione – si intende dare attuazione al documento stralcio del "*Piano Trentino Trilingue*", documento che ha definito gli obiettivi intermedi e finali per l'intero sistema educativo di istruzione e formazione provinciale e al contempo ne ha definito le modalità e gli strumenti di applicazione.

Per quanto riguarda il sistema di istruzione e di formazione provinciale, il Piano prevede una pluralità di linee di lavoro, dal reclutamento alla formazione dei docenti, dalla mobilità al supporto delle nuove tecnologie nei processi dell'apprendimento linguistico, dall'innovazione metodologica e didattica alla continuità dei percorsi di apprendimento delle lingue, in un quadro di internazionalizzazione.

L'apprendimento della lingua inglese e tedesca viene reso più efficace da un lato attraverso l'esposizione alla lingua straniera fin dai servizi per la prima infanzia, dall'altro attraverso l'introduzione sistematica in ogni ordine e grado di scuola dell'approccio CLIL (Content and Language Integrated Learning). Ciò porta inevitabilmente a un ripensamento della didattica e della metodologia dell'insegnamento delle lingue, con evidenti e profonde ripercussioni sia sulla formazione dei docenti che sull'offerta formativa riservata alle generazioni di giovani trentini.

In questo contesto di radicale innovazione didattica e metodologica si inserisce l'azione di Iprase che nel marzo 2016 ha dato vita in via sperimentale alla prima edizione del "*Festival delle lingue*", proprio con l'obiettivo di creare un'occasione di incontro tra dirigenti scolastici, docenti impegnati nell'insegnamento delle lingue, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, enti, associazioni e istituti culturali, case editrici, ricercatori e docenti universitari italiani e stranieri, e non da ultimo studenti di ogni ordine scolastico e genitori: un appuntamento per tutto il mondo della scuola con seminari, laboratori, workshop e conferenze per conoscere le nuove frontiere della didattica, dell'innovazione multimediale, le buone pratiche, le novità editoriali, i progetti di internazionalizzazione e di mobilità.

Il successo di questo primo evento ha spinto Iprase a proporre l'anno successivo la seconda edizione, ampliando in modo significativo l'offerta formativa e coinvolgendo in primo luogo le istituzioni scolastiche e formative della nostra provincia che hanno svolto un ruolo da protagoniste nella presentazione di progetti, simulazioni di lezioni, laboratori, spettacoli musicali e teatrali. L'offerta dell'evento abbracciava cinque aree tematiche: le neuroscienze e l'apprendimento/insegnamento linguistico, le lingue classiche e le lingue di minoranza, le tecnologie a supporto delle lingue, il CLIL e la valutazione.

Visti i positivi riscontri ottenuti anche nei questionari di gradimento inviati ai docenti accreditati (circa 500), il Comitato Tecnico Scientifico ha approvato la realizzazione della terza edizione del Festival, prevista per i giorni 8-9-10 marzo 2018, inserendo lo stesso nell'ambito dell'operazione progettuale a cofinanziamento

del Fondo Sociale Europeo della Provincia autonoma di Trento, così come previsto nel PO FSE 2014-2020, denominata "AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO "TRENTINO TRILINGUE" Sviluppo delle risorse professionali e predisposizione di strumenti di apprendimento e valutazione " (CUP C79J15000600001 – codice progetto 2015_3_1034_IP.01)", attribuita all'Istituto con Deliberazione della Giunta provinciale n. 1847 di data 26 ottobre 2015.

ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO.

Nell'ambito di quanto delineato in premessa, l'*Istituto provinciale per la ricerca e la sperimentazione educativa* (d'ora in poi IPRASE) ritiene opportuno bandire la seguente gara avente per oggetto l'affidamento del servizio di "SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE E ALLA REALIZZAZIONE DELLA TERZA EDIZIONE DEL FESTIVAL DELLE LINGUE per i giorni 8-9-10 marzo 2018"– PROGETTO A COFINANZIAMENTO FSE DENOMINATO "AZIONI A SUPPORTO DEL PIANO "TRENTINO TRILINGUE" Sviluppo delle risorse professionali e predisposizione di strumenti di apprendimento e valutazione " (CUP C79J15000600001 – codice progetto 2015_3_1034_IP.01)".

In particolare, i servizi sono finalizzati a realizzare un evento di scala provinciale, nazionale e internazionale nei giorni 8-9-10 marzo 2018 nel comune di Rovereto. Trattandosi della terza edizione, le finalità generali dell'intervento sono:

- consolidare il Festival come momento di riferimento per tutti i docenti e gli operatori impegnati nell'insegnamento delle lingue straniere, di italiano e di CLIL a livello provinciale, nazionale e internazionale, dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria di secondo grado al fine di migliorare i livelli di performance degli studenti;
- far divenire il Festival un appuntamento per tutto il mondo della scuola che offre incontri, laboratori, workshop, buone pratiche, progetti di mobilità e di internazionalizzazione per raccontare l'importanza delle lingue in modo innovativo e coinvolgente, la loro spendibilità nel mondo universitario e del lavoro, con eventi interattivi e trasversali;
- mettere a disposizione delle istituzioni scolastiche e formative provinciali una vetrina in cui poter presentare, confrontare e disseminare le proprie pratiche di insegnamento/apprendimento delle lingue, correlate dai relativi strumenti, modelli organizzativi e partenariati internazionali adottati;
- rafforzare, fornendo precise informazioni, le strategie di scuola per un'efficace realizzazione del Piano Trentino Trilingue con una rivisitazione metodologica dell'insegnamento delle lingue lungo il corso degli anni (dalla scuola dell'infanzia, alla conclusione del secondo ciclo);
- dare ai decisori politici e all'amministrazione scolastica termini di riferimento per valutare, orientare, modificare le strategie messe in atto;
- offrire non solo al mondo della scuola ma a tutta la cittadinanza la possibilità di conoscere da vicino il potenziale della cultura del plurilinguismo e dell'educazione alla cittadinanza mondiale.

ART. 2 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ.

Il servizio previsto dal presente capitolato ha esecuzione a Rovereto, dovrà perseguire gli obiettivi e le finalità generali sopra descritti, attraverso la realizzazione delle attività di seguito indicate:

1. attività concernenti la progettazione, la comunicazione e la realizzazione del materiale promozionale:

- esplicitazione del concept evento progettazione e declinazione della creatività grafica e dei contenuti dei materiali promozionali multimediali;
- progettazione e realizzazione della segnaletica, realizzazione degli impianti e stampa degli stessi;
- realizzazione, produzione e affissione del materiale promozionale;
- creazione e stampa di n. 2.000 brochure F.to 21x21 cm 36 pp – stampa in 4 colori, con possibilità di gestione e aggiornamento dei materiali informativi in forma multimediale;
- creazione e stampa di n. 2.000 mappe guida F.to chiuso 10,5X21 cm – 4 ante – stampa in 4 colori;
- creazione, stampa e affissione di n. 300 manifesti 70X100 cm – stampa in 4 colori - da affiggersi nei comuni di: Trento, Rovereto, Riva del Garda, Arco, Pergine, Borgo Valsugana, Cles, Tione e Bolzano. Nel servizio deve essere ricompresa l'eventuale tassa di affissione;
- creazione e stampa di n. 400 locandine 30X60 cm – stampa in 4 colori - per la promozione nelle scuole;
- fornitura di 4 Manifesti 300X600 cm – stampa in 4 colori – da ubicarsi:
 - n. 2 a Trento, uno in Via Esterle e uno in Via San Severino;
 - n. 2 a Rovereto, uno presso il Follone, uno presso l'entrata dell'Autostrada A22;
- fornitura di delle seguenti strutture espositive:
 - n. 2 a Rovereto 300x240 in Piazzale Orsi e Corso Bettini;
 - n. 1 a Pergine Valsugana 100x200
 - n. 1 a Riva del Garda 600x100
 - n. 1 a Tione 400x200
- realizzazione di 2 arredi ingresso che caratterizzino le due sedi del Festival stampa 4 colori – 200X250 cm su sandwich spessore 10mm;
- fornitura di:
 - n. 200 cartoline pubblicitarie per la città;
 - n. 1200 biglietti per il teatro;
 - n. 1200 attestati di partecipazione docenti;
 - n. 200 collarini completi di stampa badge.
- fornitura di n. 10 bandiere bifacciali 90X300 (con logo evento) da posizionarsi a Rovereto su Corso Rosmini;
- sostegno all'individuazione della campagna promozionale, da concordare anche con l'Ufficio stampa della PAT, attraverso:
 - definizione del marketing mix;
 - proposta di un Piano media ad hoc e selezione dei canali di promozione;
 - individuazione dei format (audio, video, stampa);

- realizzazione spot pubblicitari specifici su quotidiani e su Radio e TV compresa la messa in onda degli stessi, nello specifico:
 - n. 70 Spot Radio su RTT della durata di 25" – 30" cadauno;
 - n. 66 Spot Radio su RADIO DOLOMITI della durata di 25" – 30" cadauno;
 - n. 42 Spot televisivi su RTTR della durata di 25" – 30" cadauno;
 - n. 42 Spot televisivi su TCA della durata di 25" – 30" cadauno;
 - n. 6 uscite (per un totale di 6 giorni) sul quotidiano il "TRENTINO" – su BOX da una PAGINA 73mmx77mm;
 - n. 1 uscita (un giorno) sul quotidiano il "TRENTINO" – pagina intera ULTIMA DI COPERTINA - 275mmx402mm;
 - n. 2 uscite (per un totale di 2 giorni) sul quotidiano "L'ADIGE" – FINESTRELLE 90mmx82,55mm;
 - n. 6 uscite (per un totale di 6 giorni) sul quotidiano "L'ADIGE" – MANCHETTE 47,5mmx31,75;
 - n. 1 uscita (un giorno) sul quotidiano "L'ADIGE" – pagina intera - 280mmx432mm;
 - n. 5 uscite (per un totale di 5 giorni) sul quotidiano "CORRIERE DEL TRENTINO" – FINESTRELLE 65,75x79mm;
- gestione dei contatti con testimonial/condivisione dei contatti;

2. **realizzazione degli allestimenti necessari** -

- ideazione layout della manifestazione con creazione del pacchetto degli allestimenti;
- progettazione e realizzazione della segnaletica, nonché del setting in cui si svolgerà l'evento;
- definizione funzionale degli spazi;
- realizzazione planimetrie sia per l'organizzazione sia per i visitatori;
- allestimento sale workshop al 2° piano della sede Iprase allestimento stand espositivo all'interno della tensostruttura (successivo punto 5) con successivo disallestimento;
- individuazione item da inserire e produzione cartellonistica interna;
- organizzazione posizionamento Enti Partecipanti e realizzazione planimetrie espositori;
- realizzazione rendering grafico (AutoCad);
- coordinamento e assistenza durante le attività di allestimento e disallestimento;
- sostegno operativo e di segreteria all'IPRASE durante le giornate di allestimento del Festival;
- noleggio dispositivi per registrazione visitatori;
- assistenza tecnica durante l'evento.

3. **gestione segreteria organizzativa:**

- gestione attività di relazione con espositori e visitatori in accordo con IPRASE;
- gestione registrazione on line e realizzazione report Gestione richieste provenienti dal sito on line;
- gestione dei contatti con gli espositori per le attività inerenti l'esposizione ed in generale tenuta contatti con tutti i soggetti che si interfacceranno con il Festival(dagli espositori di materiali, ai relatori, ai diversi workshop ai partecipanti);
- gestione dei contatti attraverso attività di Custom service;
- realizzazione del calendario dei workshop in collaborazione con IPRASE;

- cura e invio di newsletter mirate ai visitatori registrati su piattaforme on line per comunicare agli scritti aggiornamenti e variazioni di programma;
- realizzazione di una scheda di registrazione visitatori in accordo con IPRASE;
- Traduzione simultanea di n. 2 interventi dal tedesco e dall'inglese;
- Ospitalità accoglienza ed accompagnamento relatori;
- registrazione e sbobinatura di un numero complessivo di 6(sei) interventi in italiano, tedesco e inglese;
- realizzazione materiale ad hoc per la conferenza stampa, compreso il supporto operativo alla stessa e la predisposizione e stampa brochure per il lancio;

4. **allestimento e caratterizzazione delle sedi:**

- progettazione della grafica e delle modalità necessarie per identificare e caratterizzare le sedi della manifestazione (sede Iprase in Via Tartarotti, 15 e l'auditorium Melotti in Corso Bettini);
- realizzazione della caratterizzazione delle sedi del Festival delle Lingue delle due sedi del Festival grafica necessaria per identificare e caratterizzare le due sedi compresa l'eventuale messa a disposizione di proiettori o altri strumenti di comunicazione compresa la messa a disposizione di proiettori o altri strumenti di comunicazione e di un servizio di Service.

5. **nolo, montaggio e smontaggio tendone espositivo:**

- fornitura, montaggio, allestimento e smontaggio di un tendone per i tre giorni del Festival, nel piazzale (cortile urbano) ubicato nel retro della sede dell'IPRASE. Detta tendsostruttura, di circa 500mq, a forma di capannina a due falde in alluminio anodizzato con copertura in telo PVC bianco traslucido ancorata al suolo mediante zavorre in appoggio, dovrà avere pavimentazione, dovrà avere pareti in telo PVC con porte di sicurezza ed essere dotata di illuminazione generale e di sicurezza. All'interno dovranno essere predisposte pannellature laterali e perimetrali in MDF tamburato colorato con bianco lavabile. La struttura dovrà essere riscaldata a mezzo di generatori di aria (a gasolio o elettrici) posti in esterno, con mandata a parete;
- la tendsostruttura dovrà accogliere circa 40 espositori (circa 12mq ad espositore) e si prevede l'accesso in simultanea di più di 90 persone;
- dovrà essere previsto un piccolo spazio di ristorazione (distributore automatico di caffè e bibite) con alcuni posti a sedere e un piccolo spazio per workshop degli espositori con computer proiettore e sedie per il pubblico (una quindicina).
- L'intera struttura dovrà essere servita da copertura wifi;
- fornitura degli arredi (sedie, tavoli, cestini per la carta ecc...);
- fornitura del servizio di pulizia giornaliera della tendsostruttura e dei servizi igienici e delle aule workshop della Sede;
- fornitura servizi di guardia notturna;
- fornitura di servizi elettrici (collegamenti alla forza elettromotrice per gli espositori, ecc) nella tendsostruttura e nelle strutture antistante l'Istituto da richiedere con congruo anticipo al distributore territoriale di energia elettrica (contratto 20 KW per i giorni 8/9/10 marzo 2018).

L'aggiudicatario dovrà provvedere al collaudo della tendsostruttura secondo le norme in vigore, compresi tutti gli adempimenti inerenti le norme antincendio e della sicurezza, manlevando IPRASE da ogni e qualsiasi responsabilità, attraverso la così detta formula "*chiavi in mano*". L'aggiudicatario dovrà provvedere all'apertura

di una polizza RCT apposita per tutelare gli espositori, l'utenza e IPRASE da eventuali danni, malfunzionamenti e sinistri che potrebbero occorrere durante la manifestazione.

Si segnala che i servizi igienici saranno resi disponibili presso la sede di IPRASE (adiacente al piazzale dove verrà collocata la struttura).

Per la realizzazione delle attività, l'aggiudicatario dovrà essere in grado di fornire un servizio secondo criteri di:

1. validità e attendibilità degli outcomes, secondo standard tipici previsti per la realizzazione di eventi similari;
2. esperienza consolidata e credibilità nelle comunità di esperti di settore;
3. funzionalità nei processi di implementazione (organizzazione, somministrazione e reporting);
4. adozione delle soluzioni avanzate nel settore.

L'aggiudicatario dovrà elaborare e mettere a disposizione del committente dei report periodici di evoluzione dell'iniziativa, nonché un report complessivo sull'attività svolta, in cui siano contenute analisi comparative.

RISORSE PROFESSIONALI

Nella proposta tecnica presentata, l'Offerente dovrà indicare la composizione del gruppo di lavoro, inteso come risorse professionali, che metterà a disposizione in qualità di esperti, segreteria operativa, addetti tecnici, assistenza tecnica operativa, ecc... Per tutto l'insieme delle azioni sopra indicate, il gruppo di lavoro dovrà essere adeguatamente dimensionato ed avere le competenze professionali per poter erogare i servizi richiesti.

BUDGET PREVISTO:

L'Amministrazione appaltante per l'espletamento dei servizi richiesti intende mettere a disposizione un budget di **euro 139.000,00 (oltre all'IVA nella misura di legge).**

L'attività lavorativa dell'appaltatore verrà esperita in assenza di quella del committente e pertanto la stazione appaltante non ha provveduto alla redazione del DUVRI in quanto non esistono rischi di interferenza e pertanto i costi della sicurezza di cui all'art. 26 comma 5 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, sono pari a zero.

Rimane inteso che in caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato ai commi che precedono risulterà necessario procedere con un verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

SOPRALLUOGO: è obbligatoria l'effettuazione di sopralluoghi per verificare dove saranno realizzati gli eventi: Via Tartarotti, 15 sede IPRASE, Piazzale IPRASE (montaggio e allestimento tendone) a Rovereto (TN) – Auditorium Melotti Corso Bettini. I sopralluoghi potranno essere effettuati **entro la data e con le modalità riportate nella lettera d'invito.**

ART. 3 OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Premesso che tutti documenti e i materiali informativi relativi all'attuazione del progetto diretti al pubblico e ai partecipanti alle attività devono contenere i seguenti elementi:

- a) il logo dell'Unione europea, con la dicitura "Unione europea – Fondo sociale europeo";
- b) il logo della Repubblica italiana;
- c) il logo della Provincia autonoma di Trento, con la dicitura "Provincia autonoma di Trento";
- d) il logo di Iprase;
- e) la seguente dichiarazione: "Questa iniziativa è realizzata nell'ambito del Programma operativo FSE 2014-2020 della Provincia autonoma di Trento grazie al sostegno finanziario del Fondo sociale europeo, dello Stato italiano e della Provincia autonoma di Trento", che deve risultare ben visibile e facilmente leggibile.

In caso di documenti o materiali audiovisivi, la dichiarazione di cui alla lettera e) deve essere proposta a voce o in sovrimpressione. L'utilizzo dei loghi è escluso solo in caso di trasmissioni radiofoniche.

Per oggetti promozionali di dimensioni ridotte deve essere presente almeno il logo dell'Unione europea.

Tutte le attività che faranno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini di volta in volta per iscritto concordati con – e/o indicati da IPRASE nel rispetto dei vincoli descritti nel precedente articolo 2 del presente Capitolato Tecnico - Amministrativo Speciale d'Appalto.

L'appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del Contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto delle norme vigenti pena la risoluzione, da parte di IPRASE dello stesso Contratto, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni.

L'appaltatore si obbliga ad osservare nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui al precedente comma, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale, e lo stesso non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti di IPRASE, per quanto di propria competenza, assumendosene ogni relativa alea.

- a) Il soggetto appaltatore nello svolgimento del servizio dovrà:

- prevedere la partecipazione alle riunioni di coordinamento delle attività presso l'Amministrazione appaltante. IPRASE potrà riservarsi di formare un *Gruppo di Coordinamento* composto da rappresentanti di IPRASE e dal coordinatore operativo del team. Su richiesta di IPRASE dovranno partecipare anche le altre figura professionali messe a disposizione dall'appaltatore in base ai temi trattati e/o analizzati per ambito di competenza specifica;
 - tener conto della possibilità di variazione dei temi proposti in relazione all'emergere di argomenti nuovi o per i quali, in accordo con il committente, si rilevi una priorità rispetto a quelli previsti;
 - garantire risorse umane adeguate, in termini quantitativi e qualitativi, in possesso di competenze rispondenti alle caratteristiche delle diverse funzioni richieste;
 - utilizzare tutti i gli applicativi e/o dispositivi informatici secondo le norme di gestione e manutenzione del sistema informatico provinciale, sottostando alle indicazioni che verranno fornite in sede di realizzazione dalla committenza;
 - redigere una relazione sull'attività svolta, con elencazione delle varie fasi attivate, queste relazioni costituiscono la base per gli stati d'avanzamento di cui al successivo Art. 13.
 - dell'obbligo di eseguire le ulteriori prestazioni che dovrebbero essere affidate nel corso dell'esecuzione del presente contratto alle medesime condizioni stabilite nell'offerta entro il limite del 20% dell'importo originario del contratto secondo quanto previsto dall'art.29 della L.P.23/90.
- b) Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto del Contratto, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
- c) L'appaltatore si obbliga, sin d'ora, a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione del Contratto che dovessero essere impartite da IPRASE.
- d) L'appaltatore si obbliga a dare immediata comunicazione ad IPRASE di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività oggetto del Contratto.
- e) L'appaltatore dovrà predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire i livelli di servizio richiesti, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla riservatezza.
- f) L'appaltatore, al fine di un'ottima ed efficiente esecuzione del servizio richiesto, ha l'onere di fornire mezzi, materiali e macchinari, mano d'opera, prestazioni e quanto altro occorre perché esso sia conforme alle clausole contenute nel presente Capitolato, nonché alle istruzioni fornite dal Committente. L'appaltatore avrà accesso ai locali ed alla documentazione dell'Amministrazione aggiudicatrice solo dietro autorizzazione dal Committente.
- g) I professionisti impiegati dall'appaltatore sono tenuti ad osservare un contegno adeguato al rispetto delle attività lavorative che vi si svolgono.
- h) Su istanza dell'Amministrazione aggiudicatrice, laddove i suddetti professionisti non adottino il comportamento ritenuto funzionale al servizio oggetto del presente

Capitolato, l'appaltatore dovrà provvedere di conseguenza, eventualmente allontanando e sostituendo le persone non ritenute idonee dall'Amministrazione aggiudicatrice allo svolgimento dei compiti - con altro personale con requisiti di valore analogo rispetto a quello sostituito.

- i) Nel caso in cui l'appaltatore sia Raggruppamento Temporaneo di Imprese o sia Consorzio, IPRASE in ogni momento potrà richiedere all'appaltatore stesso la verifica del rispetto di quanto dichiarato in sede di Gara circa le parti del servizio da eseguirsi da parte di ogni singola Impresa. Nel caso in cui IPRASE accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, IPRASE potrà esigere il pronto ripristino degli impegni assunti in sede di Gara, salva l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 27.
- j) L'appaltatore deve espletare il servizio con organizzazione autonoma, impiegando personale soltanto da esso dipendente, e/o propri soci, e/o collaboratori pena la risoluzione del contratto.
- k) Luogo principale di prestazione del servizio è il territorio della Provincia autonoma di Trento.
- l) Conformemente a quanto previsto dall'Art. 18 lettera U) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, il personale occupato dall'appaltatore dovrà essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori saranno tenuti ad esporre sempre detta tessera di riconoscimento.

ART. 4 RISORSE PROFESSIONALI PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO.

Per l'espletamento delle varie attività richieste nel presente Capitolato l'aggiudicatario dovrà servirsi di personale qualificato, inteso come risorse professionali, che metterà a disposizione in qualità di esperti, segreteria operativa, addetti tecnici, hostess e steward (operatori a diretto contatto con il pubblico), assistenza tecnica operativa, ecc necessari per l'espletamento del servizio.

ART. 5 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO E CRITERI INTERPRETATIVI.

1. Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:
 - a) la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 *"Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012"*;

- b) la Legge Provinciale 23/90 *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento"* e il D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. *"Regolamento di attuazione delle legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23"*, concernente: *"Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei Beni della Provinica Autonoma di Trento"*;
- c) il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 *"Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture"*, per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- d) il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 *"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*, come aggiornato dal D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia;
- e) la legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- f) il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- g) la legge 6 novembre 2012, n. 190, *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- h) le norme del codice civile;

2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 - 1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

3. Nel caso in cui una o più previsioni del Contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge, o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del Contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto ed assicurino un'esecuzione del presente Contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

ART. 6 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- il presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d'Appalto;
- l'offerta tecnica dell'appaltatore;
- l'offerta economica dell'appaltatore;

2. Il contratto è stipulato sul Mercato elettronico con scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 39 ter, comma 1 bis, della l.p. n. 23/1990 e dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n.50/2016.
-

ART. 7 DURATA DEL CONTRATTO.

1. Il Servizio avrà inizio a decorrere dalla data di stipulazione del contratto ovvero dalla data di consegna anticipata del servizio, e avrà durata pari a 120 giorni (centoventi giorni).
 2. L'IPRASE si riserva la facoltà di consegna anticipata del Servizio, nelle more della stipula del contratto e previa verifica dei requisiti in capo all'appaltatore.
-

ART. 8 IMPORTO DEL CONTRATTO.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d'Appalto, si intende offerto dall'appaltatore, in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio.

ART. 9 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

Il Rappresentante Legale di IPRASE dott. Luciano Covi è il direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto.

ART. 10 AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'appaltatore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 11 SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
-

ART. 12 MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI ATTIVITÀ.

1. Per la disciplina delle varianti introdotte dalla stazione appaltante si applica l'art. 27 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2.
-

ART. 13 MODALITÀ' DI PAGAMENTO E FATTURAZIONE DEL COMPENSO.

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante all'appaltatore in relazione alle attività realizzate o servizi erogati, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 3, in relazione al pagamento diretto del subappaltatore, come segue:
 il saldo al termine di tutte le attività sulla base di una relazione finale che dia conto di quanto realizzato, degli esiti conseguiti e delle risorse umane impiegate.
2. I pagamenti sono disposti previo accertamento della regolare esecuzione secondo le modalità previste dall'art. 31 della l.p. n. 23/1990, al fine di accertare la regolare esecuzione del servizio rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.
3. L'accertamento della regolare esecuzione avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione della documentazione fiscale da parte dell'appaltatore.
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della documentazione fiscale.
5. In conformità all'art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia*), in caso di ottenimento da parte della stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo, salvo patto contrario ai sensi dell' art. 24, comma 6, l.p. n. 23/1990, deve corrispondere alle quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell'art. 15, comma 2. Il mancato rispetto di tali condizioni sospenderà il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite successivamente all'emissione del certificato di conformità definitivo.
8. L'importo del Contratto potrà essere proporzionalmente ridotto in ragione di minori prestazioni rispetto a quelle quantificate.

ART. 14 CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO.

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere all'amministrazione, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

ART. 15 FALLIMENTO E ALTRE VICENDE SOGGETTIVE DELL'APPALTATORE.

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016, la stazione appaltante prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione dei servizi rispetto alle parti o quote di servizio indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 8 e 8bis dell'art. 24 della legge provinciale n. 23/1990.

ART. 16 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI DERIVANTI DAL CONTRATTO.

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto dell'art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con

comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione stessa.

3. La Stazione appaltante non accetta in alcun caso cessioni di credito per gli importi di contratto relativi a prestazioni che l'appaltatore intende subappaltare ai sensi dell'art. 26, comma 12, della legge provinciale n. 2/2016.
4. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione con provvedimento espresso.
5. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione alla stazione appaltante.

ART. 17 SUBAPPALTO.

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50, il subappalto è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L'appaltatore, al fine di poter procedere all'affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale n. 2/2016 e art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, pena il diniego dell'autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall'appaltatore, in occasione dello stato di avanzamento di cui al precedente art. 13.
4. L'elenco prodotto dall'appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei suoi subappaltatori subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per i controlli di competenza.
5. Ai sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per

eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con i subappaltatori e i subcontraenti, per le finalità della legge n. 136 del 2010, e ne verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.

6. L'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e la dichiarazione che non sussiste, nei confronti dell'appaltatore, alcun divieto previsto dall'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011.

ART. 18 TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.
2. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti.

ART. 19 CONDIZIONI ECONOMICO-NORMATIVE DA APPLICARE AL PERSONALE DIPENDENTE ED AI SOCI LAVORATORI IMPIEGATI NELL'APPALTO

1. L'appaltatore deve, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, compresi quelli assicurativi e previdenziali, ottemperare nei confronti del proprio personale dipendente a tutti gli obblighi, nessuno escluso, derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché dai contratti collettivi di lavoro.
2. L'appaltatore deve, inoltre, applicare nei confronti del personale dipendente, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono le prestazioni oggetto di appalto, e, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria, applicabile nella località; ciò anche nel caso che l'appaltatore non sia aderente alle associazioni stipulanti o comunque non sia più ad esse associato. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti di società cooperative.

ART. 20 IMPOSIZIONE DI MANODOPERA IN CASO DI CAMBIO APPALTO

1. Avendo riguardo alle disposizioni recate dall'art. 32 della legge provinciale n. 2/2016, che richiama l'art. 70 della direttiva 2014/24/UE, in tema di condizioni particolari di esecuzione del contratto per esigenze sociali, esclusivamente qualora

nulla sia previsto in materia dal CCNL applicato dall'appaltatore, in caso di cambio di gestione dell'appalto, si stabilisce per l'appaltatore l'obbligo di verificare la possibilità di assunzione in via prioritaria di tutto il personale impiegato nella gestione uscente, sia esso dipendente o socio-lavoratore, in un esame congiunto alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale che certifichino almeno un iscritto tra i lavoratori impiegati nell'appalto.

2. A tale proposito l'appaltatore e le suddette organizzazioni sindacali hanno l'obbligo di incontrarsi preventivamente all'inizio delle attività del nuovo appalto. Entro 2 (due) settimane dall'incontro sopraindicato, in caso di consenso delle parti sulle condizioni di passaggio della gestione, le stesse sottoscriveranno un verbale di accordo che verrà inviato alla stazione appaltante. In caso di dissenso, le parti avranno cura di redigere un verbale di riunione ove, tra l'altro, l'appaltatore indicherà i motivi organizzativi ed economici in virtù dei quali non procederà alla riassunzione del personale precedentemente impiegato nell'appalto.

ART. 21 SICUREZZA

1. L'appaltatore s'impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m..
3. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
4. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o collaboratori.

ART. 22 ELEZIONE DI DOMICILIO DELL'APPALTATORE

1. L'appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come espressamente indicato nel contratto di appalto.

ART. 23 PROPRIETÀ DEI PRODOTTI

1. Fatti salvi i diritti morali dell'autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla legislazione vigente, ai sensi dell'art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 "*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*" e successive modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva di Iprase.

2. L'appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante l'esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l'utilizzazione nel modo e nel tempo.

ART. 24 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

1. Nell'ambito dell'attività oggetto del contratto, l'appaltatore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione appaltante.

2. L'appaltatore pertanto, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. n. 196/2003), è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso.

3. I dati personali oggetto del trattamento sono strettamente necessari per adempiere al contratto stesso.

4. L'appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di protezione dei dati personali (inclusi i provvedimenti del Garante) e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento.

5. Il Responsabile esterno del trattamento dovrà assolvere, in particolare, i seguenti compiti, indicati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

a) garantire la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione ed imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza di informazioni riservate;

b) utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione. Il Responsabile esterno non produce copie dei dati personali e non esegue nessun altro tipo di trattamento che non sia attinente allo scopo dei servizi offerti; non potrà, inoltre, diffondere, né comunicare, dati oltre ai casi previsti nel contratto o necessari per l'adempimento dello stesso. In nessun caso il Responsabile esterno acquisisce la proprietà intellettuale di dati e informazioni trattati nell'ambito di svolgimento del contratto;

c) adottare preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo, qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del D.Lgs. n. 196/2003;

d) adottare e rispettare tutte le misure di sicurezza previste dagli articoli 33, 34, 35 e 36 del D.Lgs. n. 196/2003, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi indicati all'articolo 31, e analiticamente specificate nell'allegato B ("Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza") del citato decreto. Qualora, ai sensi delle norme concernenti le misure minime di sicurezza, risulti necessario un adeguamento delle stesse, il Responsabile

esterno provvede, nei termini di legge, al relativo adeguamento, senza alcun costo aggiuntivo per Iprase;

- e) individuare, per iscritto, le persone Incaricate del trattamento e fornire loro le istruzioni relative alle operazioni da compiere, affinché il trattamento avvenga in conformità alla legge, per gli scopi e le finalità previste in contratto e nel rispetto delle misure minime di sicurezza idonee a ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito, previste dal Codice, e delle disposizioni impartite dal Titolare. Vigilare sulla corretta osservanza delle istruzioni impartite;
 - f) rispettare le istruzioni e le procedure in materia di privacy, adottate dalla Provincia con deliberazione della Giunta provinciale n. 1081/2013 e s.m., per garantire la sicurezza dei dati personali; in particolare, qualora gli Incaricati del Responsabile esterno accedano, per esigenze di servizio, alle sedi o al sistema informativo del Titolare, il Responsabile esterno risponderà di eventuali violazioni ai sensi dell'art. 2049 del codice civile;
 - g) provvedere alla formazione degli Incaricati del trattamento;
 - h) verificare annualmente lo stato di applicazione del D.Lgs. n. 196/2003;
 - i) adempiere agli obblighi relativi alla riservatezza, alla comunicazione ed alla diffusione dei dati personali anche dopo che l'incarico è stato portato a termine o revocato;
 - l) comunicare, tempestivamente, al Titolare, le eventuali richieste degli interessati all'accesso, alla rettifica, all'integrazione, alla cancellazione dei propri dati, ai sensi dell'articolo 7 (diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti) del D.Lgs. n. 196/2003;
 - m) avvisare, tempestivamente, il Titolare qualora ricevesse ispezioni o richieste di informazioni, documenti od altro, da parte del Garante, in merito ai trattamenti effettuati per la Provincia autonoma di Trento;
 - n) fornire al Titolare, a semplice richiesta e secondo le modalità indicate da quest'ultimo, i dati e le informazioni necessari per consentire, allo stesso, di svolgere una tempestiva difesa in eventuali procedure instaurate davanti al Garante o all'Autorità Giudiziaria e relative al trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione del contratto in vigore tra le parti;
 - o) consentire che il Titolare – come imposto dalla normativa – effettui verifiche periodiche in relazione al rispetto delle presenti disposizioni;
 - p) comunicare, al Titolare, del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo compromettere la sicurezza dei dati;
 - q) adempiere agli obblighi contenuti nel "Disciplinare della Provincia autonoma di Trento in tema di Amministratori di sistema", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2081 del 24 novembre 2016;
 - r) comunicare l'identità dei propri Amministratori di sistema affinché sia resa nota o conoscibile, da parte del Titolare del trattamento, quando l'attività degli stessi riguarda, anche indirettamente, servizi o sistemi che trattano o che permettono il trattamento di informazioni di carattere personale dei lavoratori.
6. Tale nomina di Responsabile esterno sarà valida per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completamento dell'incarico. All'atto della cessazione delle operazioni di

trattamento, il Responsabile esterno dovrà restituire tutti i dati personali del Titolare, a quest'ultimo, e provvedere ad eliminare definitivamente dal proprio sistema informativo, e dagli archivi cartacei, i medesimi dati o copie degli stessi, dandone conferma per iscritto al Titolare.

7. Il Titolare e il Responsabile esterno si mantengono vicendevolmente indenni per qualsiasi danno, incluse le spese legali, che possa derivare da pretese, avanzate nei rispettivi confronti a seguito dell'eventuale illiceità o non correttezza delle operazioni di trattamento che siano imputabili a fatto, comportamento od omissione dell'altro.

ART. 25 GARANZIA DEFINITIVA

1. Non è richiesta alcuna cauzione, ne provvisoria ne definitiva.

ART. 26 OBBLIGHI ASSICURATIVI.

1. L'appaltatore riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività del presente Contratto e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suddetto personale a persone e a cose, sia dell'Amministrazione, che di terzi, in dipendenza di colpa o negligenza nella esecuzione delle prestazioni stabilite, sollevando con ciò IPRASE da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. In relazione a quanto sopra, l'appaltatore o si impegna a stipulare con compagnie assicuratrici opportune polizze a copertura rischi, infortuni e responsabilità civili (RCT/RCO) e si obbliga a trasmettere alla stazione appaltante, prima dell'inizio del servizio, copia delle polizze suddette, relative al proprio personale operante nell'ambito del contratto.
3. L'appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni e ammanchi.

ART. 27 PENALI.

1. In caso di mancato rispetto dei tempi stabiliti dal presente Capitolato Tecnico Amministrativo Speciale d'Appalto o dalla documentazione allo stesso allegata, ovvero di volta in volta indicati e/o concordati con IPRASE per la realizzazione delle singole attività, IPRASE provvederà a mettere formalmente in mora tramite comunicazione inviata via PEC l'appaltatore, fissando contestualmente un termine non inferiore ai 3 (tre) giorni lavorativi, entro il quale adempiere all'obbligazione. Scaduto tale termine la Committenza potrà procedere ad applicare nei confronti dell'appaltatore una penale per ogni giorno di ritardo pari allo 0,5% del valore dell'attività richiesta e fino al raggiungimento del 10% del valore medesimo, fermo restando, in caso di ritardo superiore ai 15 (quindici) giorni di calendario, il diritto

della stessa di fare eseguire tutta o parte del servizio o della fornitura a terzi in danno dell'appaltatore e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento di tutti i danni comunque subiti.

2. Nel caso in cui IPRASE accerti la mancata rispondenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente eseguito dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese e/o dal Consorzio, di cui all'Art 3 lettera i) l'IPRASE potrà procedere ad applicare nei confronti dell'appaltatore una penale sino ad un valore pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00) per ogni singola Sezione e per ogni violazione riscontrata.

3. Nel caso in cui l'importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, superi il 10 % dell'importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

L'Amministrazione procede alla contestazione scritta delle infrazioni tramite comunicazione inviata via PEC all'appaltatore. L'appaltatore deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi. L'Amministrazione, verificata la persistenza degli inadempimenti ed acquisite le contro deduzioni in merito dell'appaltatore, si riserva di applicare penali la cui misura è motivatamente stabilita in relazione all'entità dell'inadempimento, fino al valore massimo di cui ai precedenti commi, fatta salva l'applicazione delle diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori danni che dovessero derivare all'Amministrazione a causa dell'inadempimento stesso.

IPRASE potrà compensare, nel rispetto della normativa fiscale, i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti all'appaltatore medesimo, senza bisogno di diffida o di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 28 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:

- a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- b. ingiustificata sospensione del servizio;
- c. subappalto non autorizzato;
- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell'art. 16 del presente capitolato;
- e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso l'appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave nocumento alla qualità del servizio e/o rischi di danni economici e/o di immagine alla stazione appaltante stessa, in conformità all'art. 14, comma 3, del presente capitolato;
 - g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall'art. 27, comma 3, del presente capitolato;
 - h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. utilizzo anche temporaneo di risorse umane non rispondenti ai requisiti specificati, senza autorizzazione da parte della stazione appaltante;
 - j. mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza sui luoghi di lavoro;
 - k. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy;
 - l. mancato rispetto del requisito di localizzazione dell'infrastruttura di erogazione dei servizi nell'ambito territoriale prescritto contrattualmente;
 - m. nel caso in cui gli inadempimenti delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore diano luogo all'applicazione di penali da parte della Provincia per più di due volte e per un ammontare complessivo pari ad almeno il 10% del valore dei servizi annuali, nel corso di 12 (dodici) mesi;
 - n. nel caso in cui si accerti la diffusione o vendita a terzi, da parte dell'appaltatore, di dati e/o informazioni di qualsiasi genere inerenti l'oggetto del presente appalto, ogni altra informazione che sia venuta in possesso dell'appaltatore riguardante IPRASE e per tutto ciò che sia in difformità da quanto stabilito nel D.Lgs. 196/2003;
 - o. negli altri casi di cui agli articoli 14 e 33.
3. I casi elencati saranno contestati all'appaltatore mediante lettera raccomandata A/R o mediante PEC previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo, assegnando alla medesima un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Impresa abbia risposto, la Committente dispone la risoluzione del contratto, l'incameramento della cauzione riservandosi di agire nelle opportune sedi per il risarcimento di tutti gli eventuali ulteriori danni occorsi.
4. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall'appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all'appaltatore può essere corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante.

Resta inteso tra le Parti che nel caso in cui IPRASE, per gravi e ripetute inadempienze dell'appaltatore nei confronti IPRASE medesimo, si vedesse obbligato a risolvere il Contratto, avrà il diritto di applicare una penale equivalente al 10% dell'importo contrattuale, nonché di procedere nei confronti dell'appaltatore per il risarcimento del maggior danno.

ART. 29 – RECESSO.

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
-

ART. 30 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra IPRASE e l'appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 31 OBBLIGHI IN MATERIA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI.

1. L'appaltatore, a pena di nullità del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 136/2010 e s. m.
 2. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
-

ART. 32 OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ'.

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il

subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ART. 33 SPESE CONTRATTUALI.

1. L'imposta di bollo e l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.
-

Art. 34 – INTERVENUTA DISPONIBILITÀ DI CONVENZIONI APAC o CONSIP

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni.
 2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e fissando un preavviso non inferiore a 15 (quindici) giorni.
 3. In caso di recesso verranno pagate all'appaltatore le prestazioni regolarmente eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire.
-

Art. 35 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 (*"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*) e visibile sul sito istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 36 – NORMA DI CHIUSURA

1. L'appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto di appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento del servizio, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente capitolato.
-